

TI_GERICHTE 32.2024.38 vom 21. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2024.38

FR: TI_GERICHTE 32.2024.38 du 21 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 32.2024.38 del 21 marzo 2024

Regeste

Ricorso (accolto per adesione): necessaria un'inchiesta domiciliare AGI al fine di appurare con precisione, tra l'altro, l'eventuale bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana e nell'intrattenere contatti fuori casa. Rinvio atti per lacuna istruttoria

Erwägungen

E. 42

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGa) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGa) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI. Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari: a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita; b. necessita di una sorveglianza personale permanente; c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità; d. a causa di un grave danno agli organi sensoriali o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

2.5. In concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall'Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 6 giugno 2024. Infatti, gli elementi evidenziati dal ricorrente relativi all'asserita dipendenza da terzi nell'organizzazione della realtà quotidiana e nell'intrattenere contatti al di fuori

dell'ambito domestico, risultano pertinenti e non sono stati trattati né dal perito psichiatra, né dal medico SMR. Trattasi, ad esempio, dell'effettiva estensione della collaborazione prestata dalla moglie e dal figlio maggiore, della necessità di una routine – semplice e ben delineata – dettata dal ritardo mentale e cognitivo di cui soffre, dal fatto che egli è sostanzialmente analfabeta, come pure dell'inclinazione al ritiro sociale (I, p.ti 2.1.-2.2.5.) e di come tali elementi limitano l'insorgente. In tale contesto, si impone un'inchiesta domiciliare al fine di fugare ogni dubbio circa il bisogno di accompagnamento del ricorrente e, quindi, dell'eventuale diritto all'AGI. Per il che, gli atti vanno retrocessi all'Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti. 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.